REGOLAMENTO (CEE) N. 2467/82 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1982

recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 271/82, (CEE) n. 272/82, (CEE) n. 273/82 e (CEE) n. 507/82, per quanto riguarda il termine di trasmissione della relazione sull'impiego dei fondi comunitari che deve essere trasmessa all'organismo d'intervento nel quadro delle azioni destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1189/82 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 271/82 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1675/82 (4), dispone, nell'articolo 8, che la relazione circostanziata sull'impiego dei fondi comunitari dev'essere trasmessa dall'interessato al competente organismo d'intervento anteriormente al 1° luglio 1984, tenuto conto della data prevista per l'ultimazione della misura di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 271/82 ; che, data la modifica introdotta dal regolamento (CEE) n. 1675/82, occorre prevedere che l'interessato trasmetta la relazione circostanziata al competente organismo entro e comunque non oltre i tre mesi successivi alla fine dell'azione ;

considerando che all'articolo 8 dei regolamenti (CEE) n. 272/82 della Commissione (5), (CEE) n. 273/82 della Commissione (6) e (CEE) n. 507/82 della Commissione (7), modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1675/82, è parimenti previsto che la relazione circostanziata sull'impiego dei fondi comunitari sia presentata anteriormente al 1° luglio 1984 ; che occorre quindi introdurre una modifica identica a quella del regolamento (CEE) n. 271/82 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 8.
(3) GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 14.
(4) GU n. L 186 del 30. 6. 1982, pag. 7.
(5) GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 17.
(6) GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 21.
(7) GU n. L 61 del 4. 3. 1982, pag. 15.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 271/82, il paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente :

« 1. Ogni interessato cui sia stata affidata l'esecuzione dei lavori di ricerca ai sensi dell'articolo 1 trasmette all'organismo d'intervento competente nei termini e secondo le modalità stabiliti dal contratto e dal disciplinare, ed in ogni caso entro i tre mesi successivi all'ultimazione della misure in causa, una relazione circostanziata sull'impiego dei fondi comunitari concessi e sui risultati dei relativi lavori, in particolare sull'aumento delle vendite di latte e di prodotti lattiero-caseari ».

2. All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 272/82, il primo comma è sostituito dal testo seguente :

« Ogni interessato cui sia stata affidata l'esecuzione di una delle misure indicate all'articolo 1, paragrafo 1, trasmette all'organismo d'intervento competente entro i tre mesi successivi all'ultimazione della misura in causa, una relazione circostanziata sull'impiego dei fondi comunitari concessi e sui risultati di detta misura ».

3. All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 273/82, il primo comma è sostituito dal testo seguente :

« Ogni interessato cui sia stata affidata l'esecuzione di una delle misure indicate all'articolo 1, paragrafo 1, trasmette all'organismo d'intervento competente entro i tre mesi successivi all'ultimazione della misura in causa, una relazione circostanziata sull'impiego dei fondi comunitari concessi e sui risultati di detta misura, in particolare sull'andamento dello smercio dei prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria ».

4. All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 507/82 il primo comma è sostituito dal testo seguente :

« Ogni interessato cui sia stata affidata l'esecuzione di una delle misure indicate all'articolo 1, paragrafo 1, trasmette all'organismo d'intervento competente, entro i tre mesi successivi all'ultimazione della

misura in causa, una relazione circostanziata sull'impiego dei fondi comunitari concessi e sui risultati di detta misura, in particolare sull'andamento dello smercio dei prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione